

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
per la l'istituzione della
DMO “Ligurian Riviera” nella provincia di Savona

PREMESSE

- il Turismo è una componente fondamentale del sistema socio-economico della Provincia di Savona e per il suo sviluppo e la sua competitività necessita di un sistema di organizzazione delle politiche economiche turistiche con un livello sovracomunale di coordinamento ed implementazione delle attività di costruzione, gestione, manutenzione, distribuzione, promozione e commercializzazione dei servizi e prodotti turistici;
- la competitività del turismo dipende anche dalla collaborazione tra soggetti pubblici e privati competenti per materia e dalla capacità degli enti locali di coordinare tra di loro la programmazione e le azioni in materia di turismo superando la frammentazione delle iniziative e le contrapposizioni micro territoriali controproducenti e dannose;
- nella Provincia di Savona l'introduzione della Imposta di Soggiorno è stata accompagnata da un accordo provinciale tra i Comuni e le Associazioni di categoria rappresentative di coloro, aziende e privati, che riscuotono la stessa Imposta, in data 13.12.2017, con la quale le parti si impegnavano a dare vita ad un Comitato di Coordinamento su scala provinciale;
- in data 04.06.2018 veniva sottoscritto un nuovo accordo nel quale veniva coinvolta anche la Camera di Commercio come Ente attuatore costituendo il tavolo di **“Coordinamento per il turismo nella provincia di Savona”**
- le parti esprimono una valutazione positiva dell'esperienza maturata e dei risultati raggiunti dall'operatività dell'Accordo, che ha portato all'approvazione e poi alla realizzazione di un Piano di Marketing territoriale, alla realizzazione della Tourist Card di Savona, all'implementazione di un sistema di prenotazioni e ad una serie di altri interventi di comunicazione e promozione;
- la validità dell'Accordo, che ha visto via via la partecipazione di un numero sempre maggiore di Comuni, è terminata in data 31 marzo 2025, e, a fronte dell'iniziativa della Regione Liguria, tesa a riconoscere nel territorio ligure un numero selezionato e qualificato di DMO (Destination Management Organization), i sottoscrittori dell'Accordo ritengono opportuno stipulare un nuovo accordo, di durata pluriennale che risulti essere coerente con le linee guida emanande da parte della Regione
- con deliberazioni di Consiglio Comunale dei Comuni aderenti, della Giunta della Camera di Commercio e degli organi statutariamente previsti di tutti gli altri sottoscrittori, è stato approvato l'accordo per l'istituzione della DMO “Ligurian Riviera” nella provincia di Savona;

- occorre ora dare attuazione ai contenuti di tale documento e pertanto le parti che sottoscrivono il presente accordo manifestano la volontà di coordinare tra di loro le strategie di politica turistica istituendo la **DMO “Ligurian Riviera” nella provincia di Savona**, le cui attività saranno coordinate con le politiche e le attività della Regione Liguria, e dei suoi enti strumentali, da un lato e con quelle dei singoli comuni dall’altro.

Visti

- l’art.15 della L.241/90 “le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d’interesse comune”;
- l’art. 4 del Dlgs. n.23 del 14 marzo 2011;
- la deliberazione n.568 del 17 luglio 2017 della Giunta regionale della Liguria con cui sono stati definiti i criteri per l’adesione al *Patto Strategico del Turismo in Liguria* ai sensi dell’art.2, comma 82 della L.R.33/2016;
- l’accordo del 13 dicembre 2017 sottoscritto dai Comuni e le Associazioni di categoria parti del presente accordo
- l’accordo del 04 giugno 2018 sottoscritto dai Comuni, dalla Camera di Commercio e dalle Associazioni di categoria parti del presente accordo

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. Con il presente Accordo le parti sottoscrittrici danno vita e costituiscono la DMO per lo Sviluppo e la competitività del Turismo nella provincia di Savona denominata **DMO “Ligurian Riviera” nella provincia di Savona**, di seguito denominata **DMO**. Quest’ultima ha lo scopo di concertare ed attuare processi atti a consolidare e sviluppare l’economia della filiera turistica in quanto elemento sostanziale delle politiche di sostegno dell’economia locale.
2. Secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO), un’Organizzazione di Gestione della Destinazione (DMO) è l’entità organizzativa principale che può comprendere le varie autorità, parti interessate e professionisti e facilita le partnership del settore turistico verso una visione collettiva della destinazione. In questo contesto le DMO svolgono un ruolo cruciale nella **gestione coordinata di tutti gli elementi che compongono una destinazione turistica**. Questo approccio strategico mira a collegare entità diverse per una migliore gestione complessiva della destinazione.
3. Essa si occupa, esclusivamente in favore e nell’interesse dei soggetti firmatari di:
 - definire una politica di sviluppo turistico secondo i più avanzati concetti di sostenibilità economica, ambientale e sociale;
 - definire le linee guida per la creazione di prodotti turistici strutturati, capaci di

integrare le risorse territoriali, caratterizzati da una precisa identità in grado di valorizzare le specificità del territorio e con un elevato grado di competitività in relazione al mercato;

- sensibilizzare e coinvolgere attraverso azioni di comunicazione interna tutti gli attori locali e le comunità in genere promuovendo e diffondendo i principi legati alla “cultura di sistema” e alla “cultura dell'accoglienza turistica”;
- coordinare gli interventi pubblici e privati, individuando le funzioni e i ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti nella filiera turistica, secondo principi di integrazione funzionale, al fine di gestire con maggiore efficacia ed efficienza i processi di organizzazione;
- valorizzare, promuovere e commercializzare l'offerta turistica del territorio di riferimento. In particolare si propone di promuovere e realizzare ogni attività, in forma diretta o mediante la collaborazione con società, enti ed organizzazioni operanti in Italia ed all'estero, per il raggiungimento dei fini comuni e nello specifico:
 - a) incentivare e sostenere la pianificazione e la riqualificazione territoriale in relazione alle esigenze di sviluppo turistico;
 - b) attivare progetti integrati di promozione e sviluppo turistico dell'area anche attraverso interventi di qualificazione dell'offerta turistica e dei servizi. In particolar modo attivare un coordinamento funzionale delle attività di informazione e accoglienza turistica IAT dei comuni firmatari;
 - c) dotarsi degli strumenti tecnologici idonei a migliorare l'efficienza della gestione dei processi di organizzazione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico compresi gli strumenti per il monitoraggio del mercato e la formazione continua degli attori pubblici e privati coinvolti nel sistema turistico;
 - d) integrare ed arricchire l'offerta turistica con prodotti innovativi, elaborati secondo le esigenze di mercato, nell'ottica della valorizzazione delle risorse presenti sul territorio ed in particolare la creazione di strumenti di fidelizzazione della clientela;
 - e) incrementare i flussi turistici attraverso l'attuazione di una politica commerciale più efficiente basata sulla segmentazione dell'offerta e indirizzata a favorire la destagionalizzazione delle presenze;
 - f) promuovere la realizzazione di ricerche di mercato e di attività di monitoraggio nonché lo svolgimento di programmi di ricerca in campo turistico al fine di attivare un Osservatorio Turistico Locale;
 - g) coinvolgere e sensibilizzare Enti, Associazioni e privati presenti sul territorio ed interessati alla organizzazione e promozione di iniziative ed attività portatrici di ricadute positive sui flussi turistici e sulla valorizzazione del territorio;

- a) attivare servizi per i turisti al fine di una migliore fruibilità del territorio, anche in raccordo con i soggetti gestori di servizi di trasporto
- h) garantire un costante raccordo con le politiche in ambito turistico della Regione Liguria rappresentando unitariamente il territorio.

ARTICOLO 2 (Adesioni)

1. Aderiscono al presente Accordo di Collaborazione per il Coordinamento i seguenti soggetti:
 - a. per la parte pubblica:
 - i Comuni di Alassio - Albenga - Albisola Superiore - Albissola Marina - Bergeggi - Borgio Verezzi - Borghetto Santo Spirito – Celle Ligure - Finale Ligure - Loano – Laigueglia - Noli - Pietra Ligure - Savona - Spotorno - Toirano - Tovo San Giacomo – Varazze;
 - la Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato Riviera di Liguria;
 - b. per la parte privata, le Associazioni di Categoria rappresentative delle imprese:
 - Confcommercio Savona - Confesercenti Savona - Confindustria Savona - Coldiretti Savona - Confederazione Italiana Agricoltura Savona - Confagricoltura Savona - FAITA Liguria - Federalberghi Savona - FIAIP Savona - FIMAA Savona - Unione Provinciale Albergatori di Savona
2. Nuove adesioni potranno avvenire previa deliberazione favorevole dell'Assemblea dei sottoscrittori del presente Accordo che verrà di conseguenza modificato ed integrato senza che si addivenga ad una nuova stipula.

ARTICOLO 3 (Organizzazione)

1. Per la gestione della DMO è individuato il seguente organigramma funzionale:
 - **Assemblea** dei sottoscrittori con funzioni di indirizzo, di concertazione, predisposizione e di approvazione del Progetto di Sviluppo Turistico di validità triennale e del Progetto Annuale, dei progetti e del relativo piano economico e finanziario;
 - **Consiglio Direttivo**, con funzioni di monitoraggio delle attività annuali e di raccordo tra l'Assemblea dei sottoscrittori e la Direzione tecnica.
 - **Direzione Tecnica** avente funzioni tecnico e amministrative di attuazione dei programmi e delle azioni deliberate dall'Assemblea dei sottoscrittori.

ARTICOLO 4

(Durata)

1. I soggetti stipulanti convengono di fissare la durata del presente Accordo in anni cinque, a decorrere dalla data della sottoscrizione, prorogabile per altri cinque anni mediante la sottoscrizione o comunque l'approvazione formale di un atto di proroga da parte degli stessi organismi che hanno deliberato la costituzione della DMO.

ARTICOLO 5

(Ente Capofila)

1. Poiché la DMO istituita con il presente Accordo non ha personalità giuridica autonoma, occorre individuare un Ente Pubblico capofila, con le funzioni di cui agli articoli seguenti, che i sottoscrittori individuano nella Camera di Commercio Riviera di Liguria alla quale è conferito mandato per svolgere attività di coordinamento delle attività e di rappresentanza legale della DMO.

ARTICOLO 6

(Attribuzioni dell'Ente Capofila)

1. La Camera di Commercio Riviera di Liguria quale Ente Capofila della DMO:
 - a. convoca l'Assemblea della DMO secondo quanto stabilito dal successivo articolo;
 - b. supporta la Direzione Tecnica nella adozione dei provvedimenti e delle iniziative deliberate dall'Assemblea della DMO
 - c. stipula gli atti necessari alla gestione per perseguire le finalità di cui all'art. 1 e nel rispetto della vigente normativa;
 - d. individua al suo interno una o più figure professionali di cui una con poteri dirigenziali con funzioni di direzione tecnico amministrativa della DMO;
 - e. ha facoltà di nominare, nell'ambito dei costi operativi del progetto ed acquisito il parere dell'Assemblea, con procedura ad evidenza pubblica, una figura professionale con spiccate capacità manageriali esperto nel settore del turismo che possa contribuire alla predisposizione ed attuazione del Progetto Territoriale di Sviluppo Turistico, laddove deliberato dall'Assemblea della DMO.
2. I costi relativi allo svolgimento delle funzioni di cui alle lettere a, b, c, d, sono a carico dell'Ente Capofila, senza alcuna forma di rimborso.

ARTICOLO 7

(Assemblea della DMO)

1. I soggetti sottoscrittori assumono le decisioni collettive nella forma di Deliberazioni dell'Assemblea della DMO, di seguito denominata Assemblea.
2. La Assemblea è costituita da un rappresentante per ogni soggetto pubblico o privato aderente alla DMO. A tale scopo ogni sottoscrittore designa un proprio rappresentante effettivo e, ove ritenuto, un rappresentante supplente.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Ente Capofila della DMO, o da un suo delegato.
4. L'assemblea nomina due Vice Presidenti, rappresentanti uno il settore pubblico con funzioni vicarie e uno il settore privato, eletti tra i componenti dell'Assemblea, rispettivamente da parte dei sottoscrittori di parte pubblica e di parte privata.
5. Il Presidente ed i due Vice Presidenti formano il Consiglio Direttivo della DMO.

ARTICOLO 8

(Sede dell'Assemblea)

1. La DMO ha sede a Savona presso la Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona.

ARTICOLO 9

(Competenze dell'Assemblea: atti fondamentali)

1. L'Assemblea è titolare della funzione di proposta d'indirizzo generale e di concertazione dell'attività oggetto del presente documento e ad essa spetta deliberare i seguenti atti fondamentali:
 - a. approvazione, nell'ottica di una strategia turistica integrata per sistemi e per territori di un Progetto di Sviluppo Turistico, del Progetto Annuale e di un Piano finanziario di durata triennale, che precisi gli obiettivi e le strategie nonché i tempi di realizzazione e le risorse di cui si avvarrà;
 - b. approvazione dei progetti per lo sviluppo turistico, sia quelli di propria iniziativa che quelli proposti dal territorio;
2. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per l'Ente Capofila e per la Direzione Tecnica, ferme restando i limiti e le condizioni previste dalle normative vigenti in materia di gestione amministrativa dell'Ente Capofila.
3. Su proposta del Capofila, in esito a selezione ad evidenza pubblica, esprime il proprio parere sulla nomina del Destination Manager.

ARTICOLO 10

(Convocazione e funzionamento dell'Assemblea)

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'attuazione del presente Accordo.
2. La convocazione è disposta anche su richiesta di almeno un sesto dei soggetti sottoscrittori.
3. Ciascun soggetto sottoscrittore può richiedere di mettere all'ordine del giorno proposte e problematiche attinenti l'organizzazione e la gestione del servizio.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente o, se questi impossibilitato, dal Vice Presidente vicario. La modalità di convocazione è tramite posta elettronica certificata.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, garantendo la possibilità di partecipare sia in presenza che da remoto.
6. L'avviso di convocazione deve pervenire agli interessati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
7. Nei casi d'urgenza l'Assemblea può essere convocata quarantotto ore prima dell'adunanza, mediante mail recante in sintesi gli argomenti da trattare.
8. Hanno titolo a partecipare alle riunioni dell'Assemblea i rappresentanti designati degli Enti ed Organizzazioni aderenti. Ogni sottoscrittore può designare un rappresentante supplente, oltre a quello effettivo. Eventuale delega ad altro soggetto deve derivare da atto sottoscritto dal rappresentante legale del sottoscrittore e pervenire alla Segreteria della DMO prima dell'inizio della riunione.
9. L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti in prima convocazione la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione è richiesta invece la presenza di almeno un terzo dei componenti.
10. Previa decisione da parte dell'Assemblea, potranno partecipare alle assemblee, in qualità di osservatori, rappresentanti di Enti comunali o Associazioni non sottoscrittori, intenti a vagliare l'adesione al presente Accordo.
11. Le decisioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti complessivi.
12. Il peso dei voti attribuiti all'Assemblea è così ripartito: 50% alla parte pubblica e 50 % alla parte privata indipendentemente dal numero dei rappresentanti. Più un voto aggiuntivo attribuito all'Ente Capofila.
13. Ogni rappresentante della parte privata dispone di un numero di voti parametrato al numero dei componenti di parte privata.
14. Ogni rappresentante della parte pubblica dispone di un numero di voti parametrato al numero dei componenti di parte privata.

ARTICOLO 11

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo della DMO è costituito dal Presidente e dai due Vice Presidenti.
2. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Dirigente della Direzione Tecnica ed il Destination Manager, ove nominato.
3. Il Consiglio Direttivo ha il compito di dare attuazione al Programma Annuale ed alle decisioni approvate dall'Assemblea.
4. Si riunisce su convocazione del Presidente in modalità fisica, in presenza, da remoto o in forma mista.
5. Di ogni riunione il Direttore Tecnico redige un verbale.

ARTICOLO 12

(Direzione Tecnica)

1. La Direzione Tecnica ha il compito di dare attuazione ai programmi deliberati dall'Assemblea secondo le indicazioni eventualmente fornite dal Consiglio Direttivo.
2. Essa si compone di 5 unità, delle quali 3 indicate dall'Ente Capofila, di cui almeno una di livello dirigenziale e 2 dalla Provincia di Savona.
3. la Direzione Tecnica esercita i seguenti compiti:
 - a) elabora progetti per lo sviluppo turistico dell'area in esecuzione delle linee strategiche di cui al precedente punto e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) predispone la proposta di Progetto di Sviluppo Turistico e attua, con il Progetto Annuale, la pianificazione funzionale e operativa definita per progetti nonché la pianificazione economico – finanziaria;
 - c) lavora in stretto contatto con i Comuni, gli Enti Pubblici aderenti e le Associazioni di categoria al fine di armonizzare con il Progetto di Sviluppo Turistico i progetti di derivazione territoriale o associativa per migliorare l'offerta turistica del territorio.
 - d) relaziona all'Assemblea ed al Consiglio Direttivo sullo stato di avanzamento dei progetti;
 - e) predispone la proposta di fabbisogno finanziario annuale ed attua la destinazione annuale delle spese;
 - f) si occupa della gestione amministrativa del presente Accordo di Collaborazione.

ARTICOLO 13

(Amministrazione Provinciale di Savona)

1. La Provincia di Savona svolge la funzione di stazione appaltante per conto della DMO di Savona laddove previsto dalle norme del Codice Appalti.

ARTICOLO 14

(Progetto di Sviluppo Turistico- PST)

1. Il Progetto di Sviluppo Turistico dovrà contenere:

- a. l'analisi dell'offerta ovvero dettagliata ricognizione delle risorse turisticamente rilevanti, disponibili sul territorio dei comuni firmatari;
- b. l'analisi della domanda, cioè dei mercati e dei target di riferimento;
- c. le azioni di promozione e commercializzazione individuate per aggredire i mercati target;
- d. il quadro complessivo delle iniziative e delle attività da attuare nel triennio di riferimento, frutto delle proposte dei soggetti pubblici e privati del territorio, in forma singola o associata, che perseguono le finalità di sviluppo dell'economia turistica del territorio indicate dalla normativa vigente in materia;
- e. i soggetti attuatori, le loro funzioni ruoli e compiti;
- f. la card turistica;
- g. le risorse necessarie;
- h. i tempi di realizzazione previsti.

2. Il Progetto di Sviluppo Turistico deve essere votato dall'Assemblea con almeno il 60% dei voti complessivi espressi , con conteggio separato, sia dalla parte pubblica che dalla privata.

ARTICOLO 15

(Piano Operativo Annuale)

1. Il Progetto Operativo Annuale contiene le modalità di attuazione delle iniziative di sviluppo della filiera turistica che si realizzano nell'anno di riferimento, ne individua i soggetti attuatori, le risorse necessarie ed i soggetti cui fanno carico, nei casi in cui nel Progetto Triennale non sia stato possibile precisare tali scelte o nei casi in cui le relative determinazioni debbano essere integrate e modificate.
2. Il Progetto Annuale deve essere votato dall'Assemblea con almeno il 60% dei voti complessivi espressi, con conteggio separato, sia dalla parte pubblica che dalla parte privata .

ARTICOLO 16

(Riparto delle spese di programmazione e gestione amministrativa)

1. Il costo annuo di funzionamento della DMO verrà coperto dalla parte pubblica con il 12% del gettito annuale dell'imposta di soggiorno fino ad un massimo di 70.000,00 €/anno a comune aderente e per i costi della Direzione tecnica da parte dell'Ente Capofila che potrà destinare, sulla base delle disponibilità di Bilancio, ulteriori risorse per le attività della DMO.

2. Il versamento delle quote da parte dei Comuni avverrà con due scadenze annuali: il 30 agosto e il 30 dicembre, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica cui deve sottostare l'ente in base alla vigente normativa.
3. Solo per la prima annualità di vigenza del presente Accordo, i Comuni, rispetto a quanto dovuto su base annua ai sensi dei precedenti comma 1 e 2, verseranno entro il 30.12.2025, solo la quota proporzionale ai mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Accordo. (Ad esempio se l'accordo sarà sottoscritto nel mese di luglio la quota versata per il solo anno 2025 sarà pari alla quota annua/12 per 6 – mesi da luglio a dicembre).
4. L'Ente Capofila assume a proprio carico gli oneri della Direzione tecnico finanziaria della DMO. Inoltre può destinare ulteriori risorse finanziarie, annualmente determinate in sede di approvazione di Bilancio di Previsione.
5. Le risorse finanziarie derivate dalle quote annuali saranno destinate all'attività di progettazione, programmazione, gestione, realizzazione di prodotti turistici, azioni di promozione e commercializzazione, attivazione e gestione di card turistiche, informazioni e implementazioni di servizi al turista, ricerca e sviluppo, con le modalità previste dal Progetto Territoriale di Sviluppo Turistico.

ARTICOLO 17 (Finanziamento)

1. Fatti salvi i costi di funzionamento indicati al punto precedente, coperti con il versamento della quota annuale, ulteriori risorse finanziarie per l'attuazione delle progettualità della DMO potranno essere ricavate da:
 - a. contributi degli aderenti per specifici progetti
 - b. contributi regionali per i medesimi progetti
 - c. contributi per azioni di co-marketing realizzate in collaborazione con Imprese del territorio o altri partner commerciali;
 - d. sponsorizzazioni a vario titolo;
 - e. altre forme di finanziamento.

ARTICOLO 18 (Obblighi dei sottoscrittori)

1. I soggetti sottoscrittori delegano l'Ente Capofila Camera di Commercio Riviera di Liguria ad adottare tutti gli atti formali necessari alla gestione del presente Accordo di costituzione della DMO.
2. Tutti i sottoscrittori si impegnano inoltre:
 - a. a fornire informazioni, studi, ricerche o quant'altro necessario alla realizzazione dello

scopo comune.

- b. a supportare con i propri servizi l'attività dell'Ente Capofila.

ARTICOLO 19 (Regolamento)

1. L'Assemblea può approvare un Regolamento interno per dettagliare e regolare meglio il funzionamento dell'Assemblea del Coordinamento e della Direzione Tecnica.

ARTICOLO 20 (Ammissione di nuovi soggetti)

1. La richiesta di ammissione da parte di nuovi soggetti sarà disciplinata all'interno del Regolamento di funzionamento di cui al precedente art. 17.
2. In pendenza dell'approvazione del Regolamento la competenza a deliberare è dall'Assemblea della DMO.

ARTICOLO 21 (Recesso)

1. E' prevista la possibilità di recedere dal presente Accordo entro il 31 ottobre dell'anno antecedente .
2. Il recedente è comunque tenuto all'assolvimento degli impegni finanziari assunti nell'anno in cui viene comunicato il recesso, salvo contrari obblighi di legge.
3. Non è ammessa la restituzione delle somme versate.

ARTICOLO 22 (Esclusione)

1. Costituiscono motivo di esclusione dall'accordo:
 - a) il mancato versamento della quota annuale di cui all'art.16;
 - b) il mancato adempimento degli impegni assunti in sede di Assemblea;
 - c) l'assunzione di comportamenti o atti lesivi dell'immagine del territorio o in conflitto con l'attività della DMO.
2. L'esclusione di cui alla lettera a) e b) decorrono dall'anno successivo a quello in cui si è verificato l'inadempimento.
3. L'esclusione di cui alla lettera c) ha effetto immediato.

4. Ciascun atto di esclusione va votato in Assemblea con il voto favorevole di almeno il 70% dei voti complessivi.

ARTICOLO 23

(Modifiche all'Accordo)

1. Qualsiasi modifica al presente Accordo può essere apportata con l'assenso dell' 80% dei voti complessivi.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per il Comune di Alassio

Per il Comune di Albenga

Per il Comune di Albisola Superiore

Per il Comune di Albissola Marina

Per il Comune di Bergeggi

Per il Comune di BORGIO Verezzi

Per il Comune di Borghetto Santo Spirito

Per il Comune di Celle Ligure

Per il Comune di Finale Ligure

Per il Comune di Loano

Per il Comune di Laigueglia

Per il Comune di Noli

Per il Comune di Pietra Ligure

Per il Comune di Savona

Per il Comune di Spotorno

Per il Comune di Toirano

Per il Comune di Tovo San Giacomo

Per il Comune di Varazze

Per la Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato Riviera di Liguria

Per Confcommercio Savona

Per Confesercenti Savona

Per Confindustria Savona

Per Coldiretti Savona

Per Confederazione Italiana Agricoltura Savona

Per Confagricoltura Savona

Per FAITA Liguria

Per Federalberghi Savona

Per FIAIP Savona

Per FIMAA Savona

Per Unione Provinciale Albergatori di Savona